



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 10

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 1 DEL 04-02-2021

PROT.N.1640 DEL 04/02/2021

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Verbale Acc. Amm.vo C.F.S. del 26/03/2016 - Marche che P.V. n.24051 - Provvedimenti
--

L'anno duemilaventuno addì quattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 21/06/2014 prot.n.3613/14 con il quale la Rag. Valentina Remigi è stata nominata responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Visso;

VISTO il verbale Reg. Com. Staz. C.S.F. del 26/03/2016 – Marche P.V. n. 24051 - del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Visso (Mc), elevato a carico del Sig. Caraffa Pomponio, nato a Visso il 10/01/1966 e residente in Visso, Via Montecavallo Fraz.Riofreddo, 18, per Violazione dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso “Assenza dei capi equini nei luoghi di demonticazione dichiarati” – notificato il 26/03/2016 nei modi di legge;

DATO ATTO che pertanto l'obbligato in solido non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta, entro il termine previsto dalle vigenti normative richiamate nello stesso verbale;

RITENUTO fondato l'accertamento e vista la regolarità della notificazione del verbale;

RILEVATA la fondatezza degli accertamenti d'ufficio, la regolarità delle contestazioni nonché la completezza degli atti;

CONSIDERATE tutte le circostanze di fatto e di diritto che possono influire sulla determinazione dell'entità della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che tale violazione non risulta abbia arrecato grave danno o pregiudizio a cose, persone o terzi;

RITENUTO di dover fissare, per quanto sopra esposto, l'importo della sanzione pecuniaria in € 166,66 così come previsto dall'art.32 c.1 lett e) del Regolamento di polizia Rurale del Comune di Visso;

VISTO l'art.11 c.2 del D.L. 9 febbraio 2017, n.8 convertito con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017 n.45, in ultimo dall'art.1 c.994 della L. 30 dicembre 2018 n.145: *Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

VISTO il Regolamento della Polizia Rurale del Comune di Visso approvato con delibera C.C. n.43 del 24/07/2012 e modificato con delibera C.C. n.16 del 30/04/2015;

VISTO l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144 e relativa proroga decreto n. 5 del 31.12.2020 - Prot. 14458/2020;

VISTO la L. R. n. 33/1998;

VISTA la L. 689/1981;

VISTO il T.U. n.267/2000;

VISTO la L. 241/1990;

ORDINA ED INGIUNGE

- al Sig. Caraffa Pomponio, nato a Visso il 10/01/1966 e residente in Visso, Via Montecavallo Fraz. Riofreddo, 18, in qualità di trasgressore;

- di provvedere al pagamento di **Euro 166,66 (centosessantasei/66)** a titolo di sanzione pecuniaria, a favore del Comune di Visso, come da verbale di accertamento di illecito amministrativo del 26/03/2016 – Marche P.V. n. 24051, per violazione dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso "Assenza dei capi equini nei luoghi di demonticazione dichiarati", notificato il 26/03/2016 nei modi di legge, mediante il Servizio di Tesoreria Comunale UBI Banca – Filiale di Visso, IBAN IT85C0311169240000000002100 causale: oblazione ordinanza ingiunzione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento;

Contro la presente ordinanza è ammessa opposizione davanti al Giudice di Pace di Camerino entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi del D.Lgs n.15 del 01/09/2011.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal

..... al

Li Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
..... consegnandolo nelle mani del Sig.

.....

Reg.n. ____ / ____

IL MESSO COMUNALE
